DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 339

Cont. n. 1082/13/AL – Tribunale di Bari – Sez. Lavoro – Regione Puglia / A.M. – Ratifica costituzione in giudizio

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso e pedissequo decreto notificati il 30.7.2013, la sig.ra A.M. ha chiesto al Tribunale di Bari Sez. Lavoro di "accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità avviata dall'E. Puglia e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con missiva del 30.08.2012 e di conseguenza condannare l'E., nonché il liquidatore alla ricollocazione presso i centri per l'impiego; accertare e dichiarare, la violazione e falsa applicazione da parte della Regione Puglia, della legge n. 68 del 1999, recante disciplina a sostegno del reinserimento dei disabili e per l'effetto condannare la Regione a ricollocare la sig.ra M. presso altri Centri territoriali o Centri per l'Impiego";
- con relazione del 29.11.2013 prot. 27755, il Servizio Politiche per il Lavoro ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 25.11.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Tribunale di Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Politiche per il Lavoro;

Valore della causa: € 262.240,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.E I.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modifiche ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e s.m.i.;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti Il Presidente della Giunta dott. Antonio Nunziante